

STATUTO DELL'ISTITUTO "A. DEGASPERI" - BORGO VALSUGANA (TN)

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

- Art. 1 *Denominazione dell'Istituzione Scolastica*
- Art. 2 *Autonomia dell'Istituzione*
- Art. 3 *Principi generali dell'Istituzione*
- Art. 4 *Criteri di organizzazione*

Capo II: Organi dell'Istituzione autonoma

- Art 5 *Organi dell'Istituzione*
- Art 6 *Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione*
- Art 7 *Funzioni del Consiglio dell'Istituzione*
- Art 8 *Funzioni del Dirigente dell'Istituzione*
- Art 9 *Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti*
- Art 10 *Composizione e funzioni del Consiglio di Classe*
- Art 11 *Nucleo Interno di Valutazione*
- Art 12 *Nomina, durata e funzioni del Revisore dei Conti*
- Art. 13 *Consulta degli Studenti*
- Art. 14 *Consulta dei Genitori*

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art 15 *Contenuti, approvazione e durata del Progetto di Istituto*
- Art 16 *Carta dei servizi*
- Art 17 *Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti*

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

- Art 18 *Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo*

Capo V: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

- Art 19 *Diritto di riunione e di assemblea*
- Art 20 *Utilizzazione degli spazi*

Capo VI: Rapporti con il territorio

- Art 21 *Partecipazione a progetti e iniziative*

Capo VII: Norme finali

- Art 22 *Approvazione, revisione dello statuto*

Capo I
Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1
Denominazione dell'Istituzione Scolastica

1. Questo è lo Statuto dell'Istituto di Istruzione "Alcide Degasperi", con sede a Borgo Valsugana, in Via XXIV Maggio.

Art. 2
Autonomia dell'Istituzione

1. L'Istituto di Istruzione "A. Degasperi" di seguito indicato con il termine di Istituzione, è ente dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, coerentemente con l'articolo 117, terzo comma della Costituzione e con la Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5.

Art. 3
Principi generali dell'Istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale sull'ordinamento scolastico e formativo, si riconosce lo studente quale soggetto primario nel processo di insegnamento/apprendimento.

L'Istituzione si ispira ai seguenti principi generali:

- a) dignità della persona e rifiuto di ogni forma di discriminazione;
- b) partecipazione democratica nel rispetto delle diversità di ruoli e di opinioni;
- c) pluralismo culturale e riconoscimento della multiculturalità;
- d) libertà di insegnamento e di ricerca;
- e) solidarietà nei rapporti interpersonali e nella pratica didattica;
- f) attenzione alle esigenze degli studenti, delle famiglie, delle comunità locali, del contesto nazionale ed internazionale;
- g) attenzione alle differenze di genere nel rispetto delle pari opportunità.

Art. 4
Criteri di organizzazione

1. L'Istituzione garantisce il servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
- a) programmazione delle attività in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo;
 - b) utilizzo efficace ed efficiente delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
 - c) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle diverse esigenze, capacità e caratteristiche degli studenti e al contesto sociale e culturale in cui l'Istituzione opera;
 - d) collaborazione con le espressioni sociali, culturali e professionali più significative del territorio in un'ottica di condivisione di una comune e diffusa responsabilità educativa e formativa;
 - e) verifica e valutazione del servizio erogato al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto di istituto, in un'ottica di miglioramento continuo;

- f) efficacia e trasparenza dell'informazione e della comunicazione del servizio offerto, in particolare nel rapporto scuola-famiglia;

Capo II *Organi dell'Istituzione autonoma*

Art. 5 *Organi dell'Istituzione*

1. Gli organi dell'Istituzione sono:
 - a) il Consiglio dell'Istituzione;
 - b) il Dirigente dell'Istituzione;
 - c) il Collegio dei Docenti;
 - d) il Consiglio di Classe;
 - e) il Nucleo Interno di Valutazione;
 - f) il Revisore dei Conti.
2. Presso l'Istituzione sono altresì istituite la Consulta dei Genitori ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006, nonché la Consulta degli Studenti ai sensi dall'articolo 28 della medesima Legge Provinciale.

Art. 6 *Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione*

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 15 membri così suddivisi:
 - a) il Dirigente dell'Istituzione;
 - b) 6 rappresentanti dei docenti (i rappresentanti dei docenti saranno, di norma, espressione dei vari indirizzi e sarà eletto un docente del corso serale);
 - c) 3 rappresentanti dei genitori;
 - d) 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
 - e) 4 rappresentanti degli studenti (di cui 3 studenti del diurno e preferibilmente 1 studente del corso serale);
2. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.
3. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).
4. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e per la nomina.
5. Il Dirigente dell'Istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.
6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo,

tecnico e ausiliario, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5 della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. Il responsabile amministrativo dell'Istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

8. Il presidente è eletto, fra i membri della componente genitori, nel corso della prima seduta del Consiglio dell'Istituzione, a maggioranza assoluta.

Art. 7

Funzioni del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'Istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'Istituzione.

In particolare, il Consiglio dell'Istituzione valuta il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di istituto, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli organi dell'Istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei Docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento sui diritti, i doveri e le mancanze disciplinari degli studenti;
- c) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'Istituzione;
- d) il Progetto di Istituto;
- e) la carta dei servizi;
- f) il Bilancio e il Conto Consuntivo;
- g) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza.

Art. 8

Funzioni del Dirigente dell'Istituzione

1. Il Dirigente dell'Istituzione assicura la gestione dell'Istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Ha le competenze previste dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'Istituzione, spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività dell'Istituzione, secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il Dirigente dell'Istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

- a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione e del Collegio dei Docenti;
- b) elabora il Bilancio e il Conto Consuntivo, propone al Consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'Istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
- c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
- d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei Docenti, e di gestione del personale nel

- rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
- e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'Istituzione;
 - f) elabora annualmente il Piano attività del progetto d'istituto, sottoposto poi a delibera del Collegio Docenti.
3. Il Dirigente dell'Istituzione presiede il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe.
 4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'Istituzione, il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo.
 5. Il Dirigente presenta almeno due volte all'anno al Consiglio dell'Istituzione una relazione sull'andamento amministrativo, organizzativo, didattico dell'Istituzione.

Art. 9

Composizione e funzioni del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituzione.
2. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'Istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei Docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Il Collegio dei Docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto di istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'Istituzione.
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

Art. 10

Composizione e funzioni del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe, da n. 2 rappresentanti dei genitori e da n. 2 rappresentanti degli studenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato.
2. I componenti del Consiglio di Classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro il 31 ottobre; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
3. Svolge la funzione di segretario un docente del Consiglio nominato dal Dirigente.
4. Il Consiglio di Classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei Docenti.

5. Il Consiglio di Classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

Art. 11

Nucleo Interno di Valutazione

1. La funzione del Nucleo Interno di Valutazione è delegata, in coerenza con l'art. 22 comma 1 della Legge Provinciale n. 5 del 2006, al Consiglio dell'Istituzione, che si avvale della collaborazione di una commissione formata da docenti nominati dal Dirigente Scolastico sulla base di criteri di competenza e rappresentatività all'interno dell'Istituto.

2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal Comitato Provinciale di Valutazione, vengono definiti propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto di Istituto.

3. Alla fine di ciascun anno scolastico viene elaborato un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'Istituzione, in relazione alle rispettive competenze. Il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato Provinciale di Valutazione e al Dipartimento della Provincia Autonoma di Trento competente in materia di istruzione.

Art. 12

Nomina, durata e funzioni del Revisore dei Conti

1. Il Consiglio dell'Istituzione nomina il Revisore dei Conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della Legge Provinciale n. 5 del 2006. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il Revisore dei Conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia Autonoma di Trento. A tal fine il Revisore dei Conti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'Istituzione, esamina il Bilancio Annuale e pluriennale, il Conto Consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di Bilancio.

Art. 13

Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è costituita per favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti al fine di collaborare al miglioramento dell'Istituzione, assicurando opportunità di confronto, favorendo la conoscenza delle opportunità e formulando proposte.

2. La Consulta degli Studenti è composta dai rappresentanti degli studenti di ciascun Consiglio di Classe, del Consiglio dell'Istituzione e della Consulta Provinciale.

3. La Consulta elegge, nella prima seduta, il proprio presidente che costituisce il referente per il Dirigente dell'Istituzione.

4. La Consulta può essere convocata dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio dell'Istituzione o dal presidente della Consulta stessa.

5. Le riunioni della Consulta degli Studenti si svolgono, di norma, al di fuori dell'orario delle

lezioni. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta degli Studenti le risorse e i locali idonei a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa.

Art. 14

Consulta dei Genitori

1. La Consulta dei Genitori è costituita per favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori al fine di collaborare al miglioramento dell'Istituzione, assicurando opportunità di confronto, favorendo la conoscenza delle opportunità e formulando proposte.

2. La Consulta dei Genitori è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe, del Consiglio dell'Istituzione e della Consulta Provinciale e dai rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.

3. La Consulta elegge, nella prima seduta, il proprio presidente che costituisce il referente per il Dirigente dell'Istituzione

4. La Consulta può essere convocata dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione o dal presidente della Consulta stessa.

5. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta dei Genitori le risorse e i locali idonei a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 15

Contenuti, approvazione e durata del Progetto di Istituto

1. Il Progetto di Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'Istituzione. I suoi contenuti si ispirano all'art. 18 della Legge Provinciale n. 5 del 2006 e, in particolare, riguardano l'analisi del contesto sociale, economico, storico e culturale del territorio, gli obiettivi educativi, culturali e formativi, gli aspetti organizzativi e gestionali, e l'offerta formativa dell'Istituto.

2. Alla elaborazione del Progetto di Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione. In particolare il Consiglio dell'Istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del Collegio dei Docenti inerente la parte didattica ed educativa, e acquisisce le proposte della Consulta dei Genitori e di quella degli studenti.

3. Il Progetto di Istituto, di durata triennale è aggiornabile annualmente, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti, e si assicura, in particolare, la conoscenza da parte delle famiglie, mediante la sua pubblicazione all'albo e attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 16

Carta dei servizi

1. Il Consiglio dell'Istituzione predispone e approva la carta dei servizi dell'Istituzione quale strumento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'Istituzione.
2. La carta dei servizi è resa pubblica mediante la sua pubblicazione all'albo e attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 17

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il Consiglio dell'Istituzione approva il regolamento dei diritti, dei doveri e delle mancanze disciplinari degli studenti, previa consultazione del Collegio dei Docenti, della Consulta dei Genitori e della Consulta degli Studenti.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 18

Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il Bilancio e il Conto Consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'Istituzione e per l'attuazione del Progetto di Istituto.
2. Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il Bilancio pluriennale, il Bilancio annuale di Previsione e il Conto Consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il Dirigente dell'Istituzione elabora la proposta di Bilancio in coerenza con il Progetto di Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e delle linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento.
4. Il Conto Consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel Bilancio di Previsione. La relazione allegata al Conto Consuntivo predisposta dal Dirigente dell'Istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate.

Capo V
Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 19
Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'Istituzione.
2. Il Consiglio dell'Istituzione, può, con propria delibera, riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti, previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'Istituzione.
3. L'Istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo eventualmente a loro disposizione spazi e altre risorse.

Art. 20
Utilizzazione degli spazi

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione fuori dell'orario scolastico gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'Istituzione sottoscrive accordi con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'Istituzione.

Capo VI
Rapporti con il territorio

Art 21
Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali.
2. A tal fine l'Istituzione favorisce e partecipa a progetti o iniziative in ambito di cooperazione, di scambio e integrazione locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa.

Capo VII
Norme finali

Art. 22

Approvazione, revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'Istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'Istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.